

Edizione n. 01

**PROCEDURA DI GESTIONE DELLE CERTIFICAZIONI
MEDICHE ATTESTANTI
UN'INCOMPATIBILITÀ TRA LO STATO DI SALUTE DEL
LAVORATORE E LE MANSIONI DI PORTALETTERE**

Redatta	Verificata	Approvata	Distribuita	In vigore da
RUO/RI SP/RU	RUO/RI	RUO/RI SP/RU	SP/RU	Gennaio 2011

INDICE

Ambito di applicazione	pag. 3
Quadro Normativo di riferimento	pag. 3
Processo Operativo “to be”	pag. 4
Decorrenza	pag. 6
Disposizioni transitorie	pag. 6
Flusso gestione inidonei	pag. 7

AMBITO DI APPLICAZIONE

La presente procedura regola le modalità di gestione delle certificazioni mediche attestanti un'incompatibilità tra lo stato di salute del lavoratore e le mansioni di portalettere e - limitatamente a tale specifico ambito di applicazione - sostituisce la precedente formalizzata nel marzo 2008.

QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

Sotto il profilo giuridico della presente tematica si individuano due diverse tipologie di accertamento sanitario:

- Quello effettuato da enti terzi nell'interesse prevalente e a richiesta del datore di lavoro (art. 5 della Legge 300/70);
- Quello affidato a Medici Competenti.

Con particolare riferimento agli accertamenti affidati al Medico Competente, questi si esercitano nei casi previsti dalla normativa vigente:

- A. ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. N. 81/2008 per le mansioni soggette a sorveglianza sanitaria;
- B. ai sensi dell'art. 41 del D. Lgs. N.81/2008, a richiesta del lavoratore soggetto a sorveglianza sanitaria, in tutti i casi in cui la richiesta stessa sia ritenuta correlata ai rischi lavorativi;
- C. ai sensi dell'art. 41 del D. Lgs. N.81/2008, a richiesta del lavoratore non soggetto a sorveglianza sanitaria, nei casi in cui lo stesso ritenga che la sua patologia possa essere correlata ai rischi lavorativi.

Rispetto a queste tre tipologie il problema che si affronta è relativo al caso in cui la mansione non è soggetta a sorveglianza sanitaria ed il lavoratore non richiede di essere sottoposto a visita dal Medico Competente.

La regolamentazione di quest'ultima ipotesi prevede l'avvio di una visita di idoneità fisica ai sensi dell'art. 5 della Legge 300/70 presso gli enti pubblici o gli istituti specializzati di diritto pubblico competenti per legge, ivi comprese le strutture di diritto pubblico con le quali siano state stipulate apposite convenzioni.

Come nella precedente procedura, il ruolo del Medico Competente è ricondotto, per la casistica in esame, all'ipotesi in cui il lavoratore, non sottoposto a sorveglianza sanitaria, richieda una visita presso il Medico Competente ai sensi dell' art. 41 del D. Lgs. N. 81/2008 finalizzata al solo accertamento inerente la correlazione, in termini di rischi professionali, tra la sua patologia e i rischi lavorativi.

Ricordiamo che, nel momento in cui il datore di lavoro viene a conoscenza di una certificazione che attesta una patologia del lavoratore, è tenuto, ai sensi dell'art 2087 del c.c.,

ad attivarsi per accertare lo stato di salute del lavoratore ed adottare le misure necessarie a preservarne l'integrità fisica secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica.

PROCESSO OPERATIVO "TO BE"

A. Il Lavoratore presenta un certificato medico di parte che attesta una correlazione tra patologia e mansione **nel quale è espressamente indicato un riferimento temporale (prognosi):**

- ❖ il lavoratore è collocato in malattia per il periodo indicato nel certificato.

B. Il lavoratore presenta un certificato medico di parte che attesta una correlazione tra patologia e mansione **privo di prognosi:**

1) La struttura di appartenenza, che riceve il certificato, lo trasmette entro la stessa giornata a RU di RAM di competenza, che a sua volta lo trasmette al RUR competente;

2) RUR

- ❖ Carica il dato nella procedura idonei;
- ❖ Avvia immediatamente la procedura di cui all'art. 5 della Legge 300/70, per il relativo accertamento sanitario di idoneità fisica alla mansione;
- ❖ Infine comunica l'informazione a RUD.

3) RUD

- ❖ A decorrere dall'entrata in vigore della presente procedura e per ciascun trimestre, comunica a RUO/SOP-GFI –entro la prima decade del mese successivo- le disponibilità sul territorio nazionale;
- ❖ Ricevuta l'informazione relativa all'incompatibilità tra le mansioni e lo stato di salute del dipendente, individua su tutto il territorio nazionale –sulla base del principio della prossimità territoriale e compatibilmente con lo stato di salute certificato della risorsa- il Centro di Distribuzione o il Centro di Meccanizzazione Postale ove ricorra l'esigenza di inserimento del personale in attività interne, fermo restando il rispetto degli obblighi relativi alla sorveglianza sanitaria, ove presenti.
- ❖ Una volta individuata la sede di applicazione, redige ed invia, agli Account competenti, il provvedimento relativo alla risorsa in oggetto con il riconoscimento del regime di trasferta in base a quanto previsto dall'art. 42 del CCNL.

4) RUR

- ❖ Sulla base di quanto definito al precedente punto 3) invia all'interessato la comunicazione di cui allegato 1

Trascorso un periodo di tempo superiore ai tre mesi dall'attivazione della procedura di cui all'art. 5 della legge 300/70 e permanendo la diversa applicazione, la zona del portalettere interessato – qualora lo stesso ne fosse titolare – verrà riassegnata.

A seguito dell'accertamento effettuato ai sensi dell'art. 5 della legge 300/70 presso le strutture sanitarie competenti, si procederà nei seguenti modi:

- ❖ **giudizio di idoneità fisica alla mansione:** il portalettere rientrerà alle sue mansioni originarie presso il centro di provenienza o presso altro centro qualora nello stesso non si rilevino esigenze di personale (v. comunicazione in allegato 5);
- ❖ **giudizio di inidoneità fisica parziale alla mansione temporanea o definitiva:** la risorsa interessata, ove possibile, tornerà a svolgere le mansioni di portalettere, compatibilmente con le caratteristiche della idoneità residua, presso il centro di provenienza oppure presso altro centro qualora nello stesso non si rilevino esigenze di personale (v. comunicazione in allegato 4);
- ❖ **giudizio di inidoneità fisica totale temporanea alla mansione:** il portalettere rimarrà nella sede di temporanea assegnazione fino alla scadenza dell'inidoneità, coerentemente con le normative vigenti (v. comunicazione in allegato 3);
- ❖ **giudizio di inidoneità fisica totale permanente alle mansioni:** nei confronti della risorsa troverà applicazione l'art.77 del vigente CCNL. e all'interessato verrà, pertanto, inviata la comunicazione riportata in allegato 2.

Al fine di velocizzare l'accertamento dell'idoneità fisica alla mansione ai sensi dell'art. 5 della Legge 300/70 dovranno essere valutate, di concerto con struttura RUO/RI, TA/Gestione e Coordinamento Sicurezza sul Lavoro e del Medico Centrale Coordinatore, oltre a quella già presenti, apposite convenzioni con istituti specializzati di diritto pubblico (es. Università – Medicina del Lavoro).

DECORRENZA

La presente procedura entra in vigore a decorre dal 24 gennaio 2011.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Gli inidonei temporanei all'atto dell'implementazione della presente procedura saranno mantenuti nelle sedi di applicazione fino al termine del periodo di inidoneità temporanea. Nel caso in cui venga presentato un'ulteriore e diversa certificazione medica, la risorsa verrà gestita in base alla nuova procedura.

N.B: nei casi in cui sia stata già attivata la procedura ai sensi dell'art. 5 della Legge 300/70 e il lavoratore sia stato già adibito ad altre mansioni compatibili con il suo stato di salute, la situazione verrà mantenuta inalterata attendendo gli esiti della visita.

All'esito della visita si attiverà quanto previsto dalla presente procedura, in relazione alle diverse casistiche di idoneità/inidoneità alla mansione, utilizzando le comunicazioni riportate in allegato per ciascuna tipologia di fattispecie.

FLUSSO GESTIONE INIDONEI

